



Comune di **Ravenna**



Gruppo Consiliare “Fratelli d'Italia”

Ravenna, 05/02/2026

ORDINE DEL GIORNO

Di indirizzo politico-amministrativo per la costituzione automatica del Comune quale parte civile nei procedimenti penali relativi a danneggiamenti di beni pubblici conseguenti a manifestazioni pubbliche

Premesso che

- ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, l'azione della pubblica amministrazione deve essere ispirata ai principi di buon andamento, imparzialità ed economicità;
- il Comune è titolare del patrimonio pubblico locale ed è responsabile della sua tutela e conservazione, ai sensi degli artt. 822 e ss. del Codice Civile, nonché dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- in occasione di manifestazioni pubbliche, anche regolarmente autorizzate, si verificano sempre più di frequente danneggiamenti a beni pubblici comunali (arredi urbani, sedi stradali, edifici, impianti, segnaletica, ecc.), con conseguenti costi di ripristino a carico della collettività;

Considerato che

- il danneggiamento di beni pubblici integra fattispecie penalmente rilevanti, in particolare ai sensi degli artt. 635 e 639 del Codice Penale, nonché, nei casi più gravi, dell'art. 733-bis c.p. mentre ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno;
- l'art. 185 del Codice Penale stabilisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento, secondo le norme del diritto civile;
- l'art. 74 del Codice di Procedura Penale riconosce alla persona danneggiata dal reato il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti;

Rilevato che

- la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la legittimazione degli enti locali a costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati che abbiano arrecato danno al patrimonio pubblico o all'immagine dell'ente (ex multis: Cass. pen., sez. V, n. 2259/2012; Cass. pen., sez. III, n. 14812/2018);



Comune di **Ravenna**



Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia”

- la costituzione di parte civile del Comune rappresenta uno strumento non solo risarcitorio, ma anche di affermazione della legalità e di tutela dell’interesse pubblico;
- attualmente la decisione di costituirsi parte civile viene assunta caso per caso, con conseguenti ritardi, disomogeneità di trattamento e oneri istruttori ripetuti;

Tenuto conto che

- ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta comunale è competente ad adottare gli atti di indirizzo e organizzazione dell’azione amministrativa;
- nulla osta, sotto il profilo giuridico, all’adozione di una delibera di Giunta a carattere generale che stabilisca un indirizzo vincolante per la costituzione del Comune come parte civile in presenza di determinate condizioni oggettive, demandando agli uffici e all’Avvocatura comunale la mera attuazione tecnica dell’indirizzo;

ritenuto che

- una previsione generale di costituzione automatica del Comune quale parte civile, nei casi di danneggiamento di beni pubblici conseguenti a manifestazioni, anche autorizzate, contribuirebbe:
 - a tutelare in modo più efficace il patrimonio pubblico;
 - a disincentivare comportamenti illeciti;
 - a garantire uniformità e tempestività dell’azione amministrativa;
 - a trasferire i costi del danno su chi ne è responsabile, anziché sulla collettività;

QUESTO CONSIGLIO INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ad adottare una delibera di Giunta a valenza generale, quale atto di indirizzo politico-amministrativo, che preveda la costituzione automatica del Comune come parte civile in tutti i procedimenti penali:

- derivanti da danneggiamenti di beni pubblici comunali;
- occorsi in occasione o in conseguenza di manifestazioni pubbliche;
- nei confronti degli organizzatori e/o dei responsabili individuati, secondo le responsabilità accertate;

ritenendo che tale indirizzo possa rafforzare la tutela del patrimonio pubblico e il principio di responsabilità, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 17 della Costituzione.

Nicola Grandi consigliere comunale di Fratelli d’Italia, capogruppo